

STATUTO DEL FORUM NUCLEARE ITALIANO

1. Denominazione

1.1 E' costituito il Forum Nucleare Italiano, in forma di associazione (di seguito, l'"Associazione" o il "Forum"), regolato dal presente statuto (di seguito, lo "Statuto") e dalle vigenti norme di legge in materia, che obbligano tutti gli iscritti ad osservarle.

2. Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Roma, in via Ticino n. 14.

2.2 Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, sedi di rappresentanza, delegazioni o uffici distaccati in Italia e all'estero.

3. Durata

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3.2 L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori, presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti spettanti ai Soci Fondatori.

4. Oggetto

4.1 L'Associazione è costituita come ente culturale, formativo, a carattere non lucrativo, estraneo a qualsiasi partito e movimento politico e religioso.

4.2 L'Associazione si propone, in particolare, di costituire un forum di discussione avente ad oggetto lo sviluppo dell'energia nucleare in Italia al fine di incentivare il progresso scientifico, tecnologico, industriale, economico e sociale del Paese.

4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- a) operare in modo autorevole ed indipendente per la promozione di una cultura innovativa sull'energia nucleare, contribuendo alla creazione di sinergie costruttive tra i soggetti interessati;
- b) promuovere l'informazione e il dibattito sull'energia nucleare, attraverso la promozione di incontri, conferenze e seminari organizzati dall'Associazione, in modo tale da incrementare il consenso all'utilizzo dell'energia nucleare e da creare consapevolezza dei benefici non solo in termini di indipendenza energetica per l'Italia, di riduzione del costo dell'energia e di lotta al cambiamento climatico, ma anche di opportunità nel campo dello studio, della ricerca, dell'innovazione e dell'occupazione;
- c) sostenere il nucleare come una delle soluzioni possibili dell'equazione energetica;
- d) coinvolgere le realtà istituzionali, gli organismi e le autorità competenti al fine di favorire il dialogo sul rilancio dell'energia nucleare in Italia;
- e) promuovere studi e ricerche sul tema dell'energia nucleare e gestire la loro successiva divulgazione e diffusione;
- f) partecipare ad eventi ed iniziative dei mass-media per sviluppare l'informazione e le conoscenze connesse all'utilizzo dell'energia nucleare;
- g) organizzare mirate campagne di comunicazione e attività dirette ad accrescere intese volte a sviluppare i rapporti con le istituzioni, le persone fisiche e giuridiche;
- h) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, anche di carattere e natura commerciale, ritenuta idonea per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

5. Categorie di Soci

5.1 Sono soci dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;

- b) i Soci Ordinari;
- c) i Soci Onorari.

5.2 Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti collettivi, di qualsivoglia natura, ivi incluse le società commerciali, le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, che siano ammesse a parteciparvi nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.

5.3 La qualifica di associato non è trasmissibile per atto tra vivi o per successione mortis causa.

5.4 I diritti e gli obblighi di ciascuna categoria di associati sono disciplinati e stabiliti ai sensi del presente Statuto.

6. Soci Fondatori

6.1 I Soci Fondatori sono ENEL S.p.A. ed E.D.F. International S.A.

6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, potranno inoltre essere ammessi al Forum, in qualità di Soci Fondatori, tutti coloro i quali abbiano inoltrato all'Associazione, entro il termine del 23 luglio 2010 apposita istanza che venga accolta con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori da adottarsi, anche successivamente a tale data, con il consenso unanime espresso dai Soci Fondatori di cui al precedente paragrafo 6.1, senza obbligo di motivare l'eventuale diniego.

6.3 Con la delibera di cui al precedente paragrafo 6.2, l'Assemblea dei Soci Fondatori stabilisce anche la misura ed il termine per il versamento delle quote associative relative al primo esercizio da parte dei soggetti che siano stati ammessi a partecipare all'Associazione in qualità di Soci Fondatori ai sensi del medesimo paragrafo 6.2, ferma restando la competenza del Consiglio Direttivo per la determinazione della misura delle quote associative per gli esercizi successivi al primo, ai sensi del successivo paragrafo 6.7.

6.4 Ai fini della ponderazione del diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci Fondatori ai sensi del successivo paragrafo 16.4, i Soci Fondatori si distinguono in Soci Fondatori di I, II, III, IV, V e VI livello. I Soci Fondatori di cui al precedente paragrafo 6.1 sono considerati di diritto Soci Fondatori di I livello. I Soci Fondatori che siano ammessi ai sensi della procedura descritta ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3, potranno rivestire la qualifica di Soci Fondatori di II, III, IV, V e VI livello, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci Fondatori al momento della loro ammissione.

6.5 Ferma restando l'appartenenza di diritto al I livello da parte dei Soci Fondatori di cui al precedente paragrafo 6.1, l'Assemblea dei Soci Fondatori, con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 16.3, potrà deliberare la variazione del livello di appartenenza da parte del Socio Fondatore che ne faccia apposita richiesta. Saranno ammissibili unicamente richieste di variazioni ad un livello che, in base a quanto previsto al successivo paragrafo 16.4, dia diritto ad esercitare un numero di voti superiore rispetto a quelli spettanti al socio richiedente in ragione del livello di appartenenza dallo stesso rivestito al momento dell'istanza.

6.6 Il nuovo livello di appartenenza, eventualmente riconosciuto in favore del Socio Fondatore ai sensi del precedente paragrafo 6.5, sarà acquisito con il versamento, da parte dello stesso, della relativa quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci Fondatori con la medesima delibera di variazione di cui al precedente paragrafo 6.5, eventualmente integrando la quota associativa annuale già versata o dovuta ai sensi del successivo paragrafo 6.7.

6.7 Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote associative dovute

dai Soci Fondatori per gli esercizi successivi al primo, ai sensi del successivo paragrafo 26.3, in maniera differenziata a seconda del livello di appartenenza degli stessi ed in maniera tale che l'importo delle quote medesime sia maggiore per le quote associative dovute dai Soci Fondatori di I livello e decrescente, progressivamente, per quelle dovute dai Soci Fondatori di II, III, IV, V e VI livello.

6.8 I Soci Fondatori si riuniscono, senza vincoli di periodicità, nell'Assemblea dei Soci Fondatori.

7. Soci Ordinari

7.1 I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea Generale, contribuendo in tal modo alla formazione delle decisioni dell'Associazione.

7.2 La qualità di Socio Ordinario si acquista mediante la sottoscrizione della quota associativa, il cui valore unitario è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, previa approvazione della candidatura da parte del medesimo Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivare provvedimenti di diniego.

7.3 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 7.2, ciascun Socio Ordinario è ammesso alla sottoscrizione di una o più quote associative e, sulla base del numero di quote associative sottoscritte, assume la qualifica, rispettivamente di:

7.3.1 Socio Sostenitore Extra Plus, con la sottoscrizione di almeno 20 (venti) o più quote associative;

7.3.2 Socio Sostenitore Extra, con la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) quote associative;

7.3.3 Socio Sostenitore, con la sottoscrizione di almeno 5 (cinque) quote associative;

7.3.4 Socio Ordinario Extra Plus, con la sottoscrizione di 3 (tre) quote associative;

7.3.5 Socio Ordinario Extra, con la sottoscrizione di 2 (due) quote associative;

7.3.6 Socio Ordinario Base, con la sottoscrizione di 1 (una) quota associativa.

7.4 Le qualifiche soggettive di Socio Sostenitore Extra Plus, Socio Sostenitore Extra, Socio Sostenitore, Socio Ordinario Extra Plus, Socio Ordinario Extra e Socio Ordinario Base, di cui al precedente paragrafo 7.3, rilevano ai soli fini della determinazione del numero di voti attribuito, in seno all'Assemblea Generale, a ciascun Socio Ordinario, ai sensi del successivo paragrafo 13.4.1, senza incidere sulla natura del rapporto associativo esistente tra le predette tipologie di Soci Ordinari e l'Associazione medesima.

8. Soci Onorari

8.1 I Soci Onorari sono nominati, ove ne siano riscontrati i presupposti, dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra coloro che si siano distinti, nella vita civile o professionale, per particolari meriti nel campo scientifico, tecnologico, industriale, economico e/o sociale del Paese.

8.2 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 9.1, la carica di Socio Onorario è vitalizia e non è soggetta all'obbligo di versamento di quote associative.

8.3 I Soci Onorari partecipano all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento.

9. Cessazione del rapporto associativo

9.1 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi, che potranno essere causa di cessazione anche della qualifica di Socio Onorario laddove applicabili:

9.1.1 per recesso, da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

- 9.1.2** per ritardato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
- 9.1.3** per delibera di esclusione adottata dall'Assemblea dei Soci Fondatori, nei casi stabiliti nello Statuto;
- 9.1.4** per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 9.1.5** per condanna passata in giudicato per reati che importino la sostanziale incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione, valutata caso per caso dal Consiglio Direttivo.
- 9.2** In caso di cessazione del rapporto associativo è escluso il rimborso delle quote associative versate.

10. Organi e amministrazione

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il/i Comitato/i Esecutivo/i, laddove nominati;
- e) il Presidente;
- f) il Vice Presidente;
- g) il Direttore Generale;
- h) il Collegio dei Revisori;
- i) il Tesoriere;
- j) il Presidente Onorario, laddove nominato.

10.2 La carica di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Direttore Generale, membro del Collegio dei Revisori, Tesoriere e Presidente Onorario può essere ricoperta anche da non associati.

11. Assemblea Generale

11.1 L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano, con diritto di voto e di intervento:

- i Soci Ordinari e
- i Soci Fondatori.

11.2 Sono inoltre ammessi all'Assemblea Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento:

- i Soci Onorari;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- i membri del Collegio dei Revisori.

11.3 Non possono partecipare all'Assemblea Generale i soci che non siano in regola con il versamento delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari.

11.4 L'Assemblea Generale delibera:

11.4.1 sull'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

11.4.2 sulla nomina di una parte dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo paragrafo 17.7;

11.4.3 sull'eventuale nomina del Presidente Onorario;

11.4.4 sullo stanziamento di contributi straordinari a carico dei soci, rimettendone la ripartizione tra i soci stessi al Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo paragrafo 26.3;

11.4.5 su ogni altro argomento che sia sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

11.4.6 su quant'altro spettante alla competenza della stessa ai sensi di legge e di Statuto;

11.4.7 sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori.

12. Convocazione dell'Assemblea Generale

12.1 La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal soggetto che eserciti le funzioni vicarie della carica ai sensi del successivo paragrafo 19.5. L'Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata qualora ne faccia richiesta almeno un decimo del numero complessivo dei soci, con esclusione dei Soci Onorari. In ogni caso, gli adempimenti di convocazione potranno essere delegati ad un componente del Consiglio Direttivo.

12.2 L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a mezzo posta o fax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. In caso di motivata urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni.

12.3 L'Assemblea Generale deve essere comunque convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

13. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale

13.1 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea Generale è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza degli associati presenti alla riunione. L'Assemblea Generale si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei soci con diritto di voto; ove tale quorum non venga raggiunto, in seconda convocazione è richiesta la presenza di tanti soci che dispongano di almeno un quinto (1/5) dei voti esercitabili in Assemblea.

13.2 Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

13.3 Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega conferita ad altro socio con diritto di voto che abbia diritto a partecipare all'Assemblea. A tal fine, in calce all'avviso di convocazione è apposto uno specifico modulo di delega.

13.4 I voti esercitabili in Assemblea Generale si computano come segue:

13.4.1 quanto ai Soci Ordinari:

a) ciascun Socio Sostenitore Extra Plus (sottoscrittore di 20 o più quote associative) esprime 20 voti;

b) ciascun Socio Sostenitore Extra (sottoscrittore di 10 quote associative) esprime 10 voti;

c) ciascun Socio Sostenitore (sottoscrittore di 5 quote associative) esprime 5 voti;

d) ciascun Socio Ordinario Extra Plus (sottoscrittore di 3 quote associative)

esprime 3 voti;

e) ciascun Socio Ordinario Extra (sottoscrittore di 2 quote associative) esprime 2 voti;

f) ciascun Socio Ordinario Base (sottoscrittore di 1 quota associativa) esprime 1 voto;

13.4.2 quanto ai Soci Fondatori, essi esprimono 5 voti ciascuno, indipendentemente dal livello di qualifica, I, II, III, IV, V o VI ad essi riconosciuto in qualità di Soci Fondatori e del numero dei voti ad essi riconosciuti in seno all'Assemblea dei Soci Fondatori, ai sensi del successivo paragrafo 16.4.

13.5 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci ivi presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

13.6 Il verbale di ogni riunione deve essere redatto senza indugio dalla persona all'uopo nominata in sede assembleare quale segretario verbalizzante, che sottoscrive il relativo verbale congiuntamente a chi presiede l'assemblea, provvedendo alla successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

14. Assemblea dei Soci Fondatori

14.1 All'Assemblea dei Soci Fondatori partecipano con diritto di voto e di intervento i Soci Fondatori. All'Assemblea dei Soci Fondatori sono, inoltre, ammessi il Vice Presidente e il Direttore Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento.

14.2 Non possono partecipare all'Assemblea dei Soci Fondatori coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari.

14.3 L'Assemblea dei Soci Fondatori è organo garante dei principi costitutivi dell'Associazione e provvede in particolare a:

14.3.1 determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo paragrafo 17.2;

14.3.2 deliberare sulla nomina di una parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 17.7, con facoltà di determinare il compenso del futuro Presidente;

14.3.3 nominare e revocare il Direttore Generale;

14.3.4 modificare lo Statuto;

14.3.5 formulare proposte, mozioni o ordini del giorno da sottoporre all'Assemblea Generale ovvero al Consiglio Direttivo;

14.3.6 deliberare l'eventuale esclusione per morosità di Soci Fondatori e/o di Soci Ordinari o di qualsiasi associato che abbia tenuto comportamenti gravemente contrari agli interessi associativi.

15. Convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori

15.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente, che provvede anche alla sua convocazione su istanza del Direttore Generale, di almeno un Socio Fondatore o su decisione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci Fondatori potrà essere convocata dal soggetto che eserciti le funzioni vicarie della carica ai sensi del successivo paragrafo 19.5 e, in caso di assenza o mancanza del Vice Presidente, è presieduta dal Direttore Generale. In ogni caso, gli adempimenti di convocazione potranno essere delegati ad un componente del Consiglio Direttivo.

15.2 L'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a mezzo posta o fax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

15.3 In caso di motivata urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a due giorni.

15.4 In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, le adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori si reputano regolarmente costituite qualora siano presenti tutti i Soci Fondatori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.5 Nell'ipotesi in cui il Presidente ed il Direttore Generale non siano presenti all'adunanza totalitaria di cui al precedente paragrafo 15.4, gli stessi dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

16. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori

16.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori si considera regolarmente costituita con la presenza della maggioranza per capita dei Soci Fondatori. Ciascun Socio Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio Fondatore che abbia diritto di parteciparvi. A tal fine, in calce all'avviso di convocazione è apposto uno specifico modulo di delega.

16.2 Le riunioni sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

16.3 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori è necessario che esse siano approvate dalla maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei Soci Fondatori, senza tenere conto dei voti spettanti ai soci astenutisi.

16.4 Ciascun Socio Fondatore è titolare di un numero di voti crescente in ragione del livello di appartenenza attribuitogli ai sensi del precedente paragrafo 6.4, secondo quanto qui di seguito espressamente previsto:

16.4.1 a ciascun Socio Fondatore di VI livello è riconosciuto 1 voto;

16.4.2 a ciascun Socio Fondatore di V livello sono riconosciuti 2 voti;

16.4.3 a ciascun Socio Fondatore di IV livello sono riconosciuti 3 voti;

16.4.4 a ciascun Socio Fondatore di III livello sono riconosciuti 5 voti;

16.4.5 a ciascun Socio Fondatore di II livello sono riconosciuti 10 voti;

16.4.6 a ciascun Socio Fondatore di I livello sono riconosciuti 50 (cinquanta) voti.

16.5 Il verbale di ogni riunione deve essere redatto senza indugio dalla persona all'uopo nominata in sede assembleare quale segretario verbalizzante, che sottoscrive il relativo verbale congiuntamente a chi presiede l'assemblea, provvedendo alla successiva trascrizione nel Libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

17. Consiglio Direttivo

17.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri compreso tra quattro e quattordici. Per il primo mandato, i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione e durano in carica tre esercizi scadendo alla data

dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 Il numero esatto dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea dei Soci Fondatori al momento dell'elezione dei componenti del Consiglio stesso riservati alla propria nomina ai sensi del successivo paragrafo 17.7. In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 17.1 e nel successivo paragrafo 17.7, il primo Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione, che resteranno in carica per tre esercizi secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 17.1; nel corso del primo mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci Fondatori potrà integrare il numero dei consiglieri, anche eventualmente riservandone la relativa nomina in favore dell'Assemblea Generale.

17.3 Il Presidente e il Vice Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, di cui fanno parte, con facoltà di parola e con diritto di voto.

17.4 I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

17.5 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

17.6 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare un suo sostituto. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci Fondatori o fino alla successiva Assemblea Generale, in ragione dell'organo sociale che abbia in precedenza nominato il consigliere cessato, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere stesso; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per il medesimo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

17.7 I consiglieri sono eletti in maggioranza dall'Assemblea dei Soci Fondatori e in minoranza dall'Assemblea Generale, come segue:

17.7.1 qualora il numero dei Soci Fondatori sia pari o superiore a 5, l'Assemblea dei Soci Fondatori nomina i tre quinti (3/5) dei consiglieri, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore e i restanti due quinti (2/5) dei consiglieri sono nominati dall'Assemblea Generale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

17.7.2 qualora il numero dei Soci Fondatori sia inferiore a 5, all'Assemblea dei Soci Fondatori spetta la nomina dei due terzi (2/3) dei consiglieri, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, mentre un terzo (1/3) dei consiglieri è nominato dall'Assemblea Generale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore.

17.8 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di individuare le iniziative da assumere e i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, con esclusione delle sole materie riservate dallo Statuto alla competenza degli altri organi associativi. In particolare, il Consiglio Direttivo:

17.8.1 approva i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, da presentare all'Assemblea Generale;

17.8.2 fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

17.8.3 decide sul piano degli investimenti patrimoniali;

17.8.4 delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari e stabilisce l'importo delle quote associative annue poste a carico dei Soci Ordinari e dei Soci Fondatori;

17.8.5 delibera sui criteri di ripartizione tra i soci degli eventuali contributi straordinari di cui al successivo paragrafo 26.3;

17.8.6 delibera sulla nomina dei Soci Onorari;

17.8.7 delibera sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

17.8.8 delibera sulla eventuale nomina del Presidente Onorario, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea Generale, ai sensi del successivo paragrafo 24.1;

17.8.9 delibera sulla nomina del Tesoriere, su proposta del Direttore Generale, attribuendo (e modificando, se del caso) i relativi poteri;

17.8.10 delibera sulla nomina del Comitato Scientifico;

17.8.11 individua le professionalità necessarie per il funzionamento dell'Associazione e detta i criteri per il loro reperimento;

17.8.12 approva gli eventuali regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'Associazione;

17.8.13 svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo Statuto.

17.9 Fatto salvo che non sia diversamente stabilito, all'atto della nomina, da parte dell'organo assembleare competente, ai consiglieri non spetta alcun compenso, fermo restando in ogni caso il diritto al rimborso delle spese documentate che siano state sostenute per ragioni della carica ricoperta.

18. Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

18.2 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da inviarsi a mezzo posta o fax o posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno quattro giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal soggetto che eserciti le funzioni vicarie della carica ai sensi del successivo paragrafo 19.5.

18.3 In caso di motivata urgenza, il termine di cui al precedente paragrafo può essere ridotto della metà.

18.4 Il Consiglio Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative deliberazioni.

18.5 In deroga a quanto stabilito dai precedenti paragrafi, il Consiglio Direttivo si considera regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Direttore Generale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

18.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono coordinate e presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, le riunioni del Consiglio Direttivo sono coordinate e presiedute dal Direttore Generale ovvero, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano d'età, tra quelli nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori, che siano presenti alla riunione.

18.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

18.9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

18.10 Il Consiglio Direttivo può delegare suoi poteri ad uno o più Comitati Esecutivi, nonché attribuire al Direttore Generale il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

18.11 Il verbale di ogni riunione deve essere redatto senza indugio dalla persona all'uopo designata, quale segretario verbalizzante, da chi presiede il Consiglio Direttivo, che lo sottoscrive congiuntamente a quest'ultimo, provvedendo alla successiva trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

19. Presidente e Vice Presidente

19.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, che può altresì nominare un Vice Presidente, tra soggetti che rivestono la qualifica di consigliere. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è titolare del potere di revocare tanto il Presidente che il Vice Presidente in qualsiasi momento e senza necessità che vi sia una giusta causa per la revoca.

19.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 19.1, il primo Presidente e il primo Vice Presidente sono nominati dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione.

19.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione.

19.4 Il Presidente presiede e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, nell'ambito delle quali svolge anche il ruolo di coordinatore dei lavori, assicurando che tutti i consiglieri siano debitamente informati sulle materie poste all'ordine del giorno.

19.5 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in specifiche previsioni del presente Statuto, in caso di impedimento del Presidente, accertato con delibera del Consiglio Direttivo, le funzioni vicarie del Presidente, ivi inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, sono svolte dal Vice Presidente, per il tempo di durata dell'impedimento stesso o fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, le funzioni vicarie, ivi inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, spetteranno, congiuntamente, al Direttore Generale e al consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

19.6 Il Presidente e il Vice Presidente rappresentano l'Associazione, anche in via disgiunta e in autonomia tra loro, nell'ambito dei rapporti istituzionali con i principali organismi italiani ed esteri in merito alle tematiche relative al nucleare.

19.7 Il Presidente e il Vice Presidente partecipano senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento alle adunanze dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea

dei Soci Fondatori.

20. Comitati Esecutivi

20.1 Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati Esecutivi, cui sia delegato il compimento di specifici atti o categorie di atti di competenza del Consiglio Direttivo medesimo, fissando i contenuti, i limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati. In ogni caso, non possono essere delegate le materie di cui ai precedenti paragrafi da 17.8.1 a 17.8.9, che sono riservate alla competenza collegiale del Consiglio Direttivo.

20.2 Di ciascun Comitato Esecutivo fanno parte almeno tre componenti del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è convocato da quello tra i membri che è designato come presidente. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, il Direttore Generale.

20.3 I Comitati Esecutivi relazionano periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte in esecuzione delle deleghe ad essi conferite, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di revocare in ogni momento tali deleghe ed avocare a sé lo svolgimento delle predette attività.

21. Direttore Generale

21.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 21.2, il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dura in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. L'Assemblea dei Soci Fondatori è titolare del potere di revocare il Direttore Generale in qualsiasi momento e senza necessità che vi sia una giusta causa per la revoca.

21.2 Il primo Direttore Generale è nominato dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi scadendo alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

21.3 Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione, cura i rapporti con i soci, esegue le delibere del Consiglio Direttivo e trasmette al Presidente i documenti sulla gestione finanziaria predisposti dal Tesoriere.

21.4 Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nell'ambito dei poteri di esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e di quelli, specificatamente o in via generale, riconosciutigli dal Consiglio Direttivo.

21.5 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, alle adunanze dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Soci Fondatori nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo; partecipa altresì, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni dei Comitati Esecutivi, ove istituiti.

22. Collegio dei Revisori

22.1 Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, tra i quali è individuato il presidente, che sono eletti dall'Assemblea Generale e restano in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea Generale nomina altresì due Revisori supplenti.

22.2 Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e fornisce pareri al Consiglio Direttivo

e all'Assemblea Generale sui bilanci.

22.3 Il Collegio dei Revisori assiste, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento sulle materie di propria pertinenza, alle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

22.4 Il Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

23. Tesoriere

23.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Generale e resta in carica per la durata del mandato stabilita all'atto della nomina, fatti salvi eventuali rinnovi o proroghe. Il Consiglio Direttivo è titolare del potere di revocare il Tesoriere in qualsiasi momento e senza necessità che vi sia una giusta causa per la revoca.

23.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 23.1, il primo Tesoriere è nominato dai Soci Fondatori, che ne stabiliscono anche i relativi poteri, nell'atto costitutivo dell'Associazione.

23.3 Il Tesoriere è, comunque, responsabile dell'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell'Associazione, ferme restando le competenze spettanti al Consiglio Direttivo ai sensi di legge e dello Statuto. Il Tesoriere provvede all'incasso delle quote associative secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e redige le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio medesimo ai fini della loro successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

24. Presidente Onorario

24.1 Il Consiglio Direttivo, se non vi provvede l'Assemblea Generale, può nominare il Presidente Onorario dell'Associazione, fissando la durata della carica. Il primo Presidente Onorario può essere nominato dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo dell'Associazione. Nel caso in cui, all'atto della nomina, non sia stabilita la durata della carica, il Presidente Onorario si intende nominato a tempo indeterminato.

24.2 Il Presidente Onorario deve essere persona di integrità morale, anche non socia, con comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o per specifiche esperienze maturate o funzioni svolte presso enti pubblici, istituzioni o imprese, sia pubbliche sia private, in relazione alle attività di interesse dell'Associazione.

24.3 Il Presidente Onorario promuove l'immagine e la reputazione dell'Associazione in Italia e all'estero e, a tal fine, ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e di ricevere dal Presidente e dal Direttore Generale ogni informazione richiesta circa l'organizzazione e le attività dell'Associazione.

24.4 L'organo dell'Associazione che abbia provveduto alla nomina del Presidente Onorario è titolare del potere di revocarlo in qualsiasi momento e senza necessità che vi sia una giusta causa per la revoca.

25. Comitato Scientifico

25.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne designa anche il presidente.

25.2 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive ed è coordinato dal presidente, che ne regola le attività ed il programma. Esso opera secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, cui fornisce regolarmente indicazioni, pareri e raccomandazioni sui temi di rilevanza scientifica e di interesse per le attività dell'Associazione.

25.3 Il Comitato Scientifico fornisce altresì pareri tecnici su tematiche specifiche individuate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale o dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

26. Patrimonio ed entrate

26.1 Il fondo patrimoniale iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote associative relative al primo esercizio versate, in maniera paritetica, dai Soci Fondatori di cui al paragrafo 6.1, nella complessiva misura di Euro 1.060.000,00 (unmilionesessantamila).

26.2 Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione dispone altresì delle seguenti entrate:

26.2.1 le quote associative annuali e gli altri contributi corrisposti dai soci;

26.2.2 le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

26.2.3 i beni mobili e immobili che provengono all'Associazione, a qualsiasi titolo;

26.2.4 gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

26.2.5 i contributi da parte di soggetti pubblici e privati in sostegno dell'Associazione o di sue singole iniziative;

26.2.6 gli eventuali contributi che potranno provenire da privati, Enti Pubblici e da organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali;

26.2.7 le sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

26.3 Le quote associative sono costituite dai versamenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo, che devono essere effettuati entro il 30 marzo di ogni anno dai Soci Ordinari e dai Soci Fondatori; ad essi possono aggiungersi eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea Generale e ripartiti tra gli associati, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedono risorse eccedenti le disponibilità di bilancio.

26.4 Il fondo patrimoniale rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

26.5 In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo provvederà alle operazioni di liquidazione sotto il controllo del Collegio dei Revisori. Esaurita la liquidazione, i beni che residuano sono devoluti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

27. Avanzi di bilancio

27.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

27.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed allo Statuto.

28. Bilancio consuntivo e preventivo

28.1 L'esercizio dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre 2010.

28.2 Entro il primo trimestre di ogni anno il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.